



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 127

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI VALLARSA - " 6° Variante - Agosto 2023 - per opere pubbliche ", variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Vallarsa, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera b) della l.p. 15/2015 - APPROVAZIONE CON MODIFICHE.

Il giorno **02 Febbraio 2024** ad ore **08:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

FRANCESCA GEROSA

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

SIMONE MARCHIORI

ACHILLE SPINELLI

MARIO TONINA

Assenti:

ASSESSORE

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione consiliare n. 38 di data 28 agosto 2023, il Comune di Vallarsa ha provveduto ad adottare in via preliminare una variante non sostanziale per opere pubbliche al proprio Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera b) della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), seguendo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 37 e 39, comma 3, della medesima legge.

La variante in esame prevede l'introduzione di una nuova area per servizi ed attrezzature pubbliche in loc. Raossi di Vallarsa, finalizzata alla realizzazione di una nuova RSA, corredata da una nuova viabilità di accesso. La nuova struttura andrà a sostituire quella attuale, che la relazione descrive come carente dal punto di vista logistico strutturale, architettonico ed ambientale. L'introduzione della nuova previsione urbanistica determina la contrazione dell'area agricola (art. 37) del PUP.

Ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), il Comune nella deliberazione di adozione della variante in argomento dà atto che la medesima non interessa aree gravate da uso civico. La verifica di assoggettabilità, compresa nell'elaborato di piano allegato "Relazione Illustrativa e Rapporto Ambientale", contiene le determinazioni circa gli effetti della variante in oggetto sull'ambiente.

In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 recante "Legge provinciale per il governo del territorio", la variante è sottoposta al parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio. La documentazione di variante adottata dal Comune di Vallarsa perviene al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 5 settembre 2023, protocollo provinciale n. 667665, integrata, dopo la nota di sospensione del Servizio preposto, con nota di data 14 settembre 2023, protocollo provinciale n. 693941.

Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle strutture provinciali per ambito di competenza, con nota di data 22 settembre 2023, registrata al protocollo provinciale n. 715566, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha convocato per il giorno 11 ottobre 2023 la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.p. 30 novembre 1992, n. 23, esprimendo in merito il parere di competenza n. 34/2023, di data 19 ottobre 2023. Il parere n. 34/2023, trasmesso all'Amministrazione comunale con lettera di data 19 ottobre 2023, protocollo provinciale n. 786982, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A), evidenzia una serie di osservazioni per l'integrazione dei relativi contenuti al fine del prosieguo dell'iter di approvazione. Tale parere tra l'altro evidenziava che l'introduzione della nuova previsione urbanistica determina la contrazione dell'area agricola (art. 37) del PUP.

Il Comune di Vallarsa ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento, con deliberazione consiliare n. 40 del giorno 9 novembre 2023, ridefinendone i contenuti sulla base delle osservazioni espresse nel parere 34/2023, nei termini chiariti nella citata deliberazione di adozione definitiva.

In tale sede l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3 della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante e che durante tale periodo l'unica osservazione pervenuta è stata pubblicata nei modi e nei tempi previsti dal medesimo articolo 37 e che nell'ulteriore periodo di deposito non è pervenuta alcuna nuova osservazione correlata a quella pubblicata.

Gli elaborati come adottati definitivamente pervengono al Servizio competente in data 22 novembre 2023, protocollo provinciale n. 869394, mediante il sistema informatico GPU, integrati in data 24 novembre 2023, protocollo provinciale n. 876475.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, dopo aver sospeso l'iter della variante in oggetto in data 5 dicembre 2023, protocollo provinciale n. 904056, in attesa di integrazioni da parte dell'Amministrazione comunale, successivamente alla trasmissione di quanto richiesto, con nota del

10 gennaio 2024, protocollo provinciale n. 20436, che si allega parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), ha sospeso nuovamente il procedimento di approvazione da parte della Giunta provinciale della variante al PRG del Comune di Vallarsa, ritenendo necessarie modifiche e integrazioni da apportare alla documentazione di piano.

L'Amministrazione comunale ha trasmesso la documentazione di piano modificata, in data 12 gennaio 2024, protocollo provinciale n. 26366. Successivamente, con nota del 25 gennaio 2024, protocollo provinciale n. 64619, il Servizio preposto ha sospeso il procedimento, richiedendo chiarimenti in merito alla documentazione ricevuta. L'Amministrazione comunale, con nota del 29 gennaio 2024, protocollo provinciale n 72909 ha provveduto a fornire quanto richiesto.

Conseguentemente a quanto sopra, alla luce delle integrazioni e modifiche introdotte negli elaborati di piano pervenuti in data 12 gennaio 2024, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Vallarsa, adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 40 di data 9 novembre 2023, costituita dagli elaborati di piano modificati e integrati rispetto a quanto evidenziato nelle valutazioni provinciali e condiviso dal Comune, i quali sono allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come elencati nell'Allegato C, riportante la specifica dei rispettivi riferimenti al protocollo informatico provinciale e la relativa impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256, che individua univocamente gli elaborati digitali oggetto di approvazione; i medesimi elaborati di piano sono conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre.

Si evidenzia che il procedimento relativo all'approvazione della variante sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Vallarsa in argomento, della durata di 60 giorni, iniziato il giorno 23 novembre 2023, è stato concluso, tenuto conto delle sospensioni intervenute, con un ritardo di 6 giorni rispetto al termine di legge.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di approvare la variante non sostanziale al PRG del Comune di Vallarsa, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 40 di data 9 novembre 2023, con le modifiche apportate a seguito del parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 34/2023 di data 19 ottobre 2023 e successivamente ulteriormente modificata sulla base della nota del Servizio preposto del giorno 10 gennaio 2024, come condivise dal Comune e riportate negli elaborati digitali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come elencati nell'Allegato C) e conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre;

2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 34/2023 di data 19 ottobre 2023, corrispondente all'allegato A), la nota del giorno 10 gennaio 2024, protocollo provinciale n. 20436, corrispondente all'allegato B) e l'elenco degli elaborati digitali, corrispondente all'Allegato C), che riporta per ciascun elaborato i riferimenti al protocollo informatico provinciale e l'impronta informatica, calcolata con

l'algoritmo SHA256;

3) di dare atto che l'approvazione della variante non sostanziale al PRG del Comune di Vallarsa determina la contrazione dell'area agricola (art. 37) del PUP;

4) di dare atto che per quanto disposto al punto precedente il PUP, approvato con legge provinciale 27 maggio 2018, n. 5, è modificato relativamente alla ridefinizione delle aree agricole;

5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;

6) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

Adunanza chiusa ad ore 09:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

002 ALL. B

003 ALL. C

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
 Via Mantova 67 - 38122 Trento
 T +39 0461 497013
 F + 39 0461 497079
 pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
 @ serv.urbanistica@provincia.tn.it
 web www.urbanistica.provincia.tn.it

PARERE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

Articolo 39, comma 2, della l.p. 04.08.2015, n. 15

Trento, 19 ottobre 2023

Prat. 3048 – parere n. 34/2023

OGGETTO: COMUNE DI VALLARSA: Variante non sostanziale al PRG per opere pubbliche - Rif. delib. cons. n. 28 dd. 30 agosto 2023 – prima adozione (pratica 3048).

IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il D.P.P 19.05.2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale";

esprime in merito il seguente parere:

Premessa

Con deliberazione consiliare n. 38 del 28 agosto 2023 il Comune di Vallarsa ha adottato in prima istanza una variante non sostanziale al PRG per opere pubbliche.
 In data 5 settembre 2023 (prot. n. 667565) è stata trasmessa la documentazione determinando l'avvio del procedimento. In data 13 settembre 2023 (prot. 690103) il procedimento è stato sospeso, richiedendo integrazioni. Ha ripreso avvio il giorno seguente (prot. 693941).

E' stata convocata per il giorno 11 ottobre 2023 la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della l.p. n. 23/1992 e s.m.. Le valutazioni rese vengono riportate di seguito.

La relazione illustrativa da atto che le modifiche introdotte dalla presente variante non interessano terreni assoggettati al vincolo di uso civico.

Si ricorda che la presente variante riprende una variante non sostanziale al PRG per opere pubbliche, adottata in prima istanza dal Comune di Vallarsa con deliberazione consiliare n. 23 del 20 marzo 2023, il cui procedimento si è poi estinto.

Obiettivi della variante

La variante in esame prevede l'introduzione di una nuova area per servizi ed attrezzature pubbliche in loc. Raossi di Vallarsa, finalizzata alla realizzazione di una nuova RSA, corredata da una nuova viabilità di accesso. La nuova struttura andrà a sostituire quella attuale, che la relazione descrive come carente dal punto di vista logistico strutturale, architettonico ed ambientale.

Elementi della variante

Gli atti allegati alla delibera di prima adozione della variante comprendono la relazione illustrativa con rapporto ambientale, due elaborati cartografici forniti in forma di estratto (versioni di raffronto e progetto) e le norme di attuazione (versioni di raffronto e progetto).

Ai fini dell'adozione definitiva, si richiama che i documenti di piano dovranno porre in evidenza le integrazioni addotte e le modifiche apportate a seguito dell'adozione preliminare e alle integrazioni richieste dai servizi provinciali competenti. Le integrazioni dovranno essere rese evidenti e distinte da quelle introdotte in adozione preliminare.

Cartografia e norme di attuazione

Il PRG di Vallarsa risulta non adeguato alla legenda standard provinciale; si raccomanda di precedere all'adeguamento in occasione della prossima variante, in corso di predisposizione. L'articolo 31 rimanda alla "Tabella 9" che reca la disciplina dei parcheggi non aggiornata rispetto al Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n.8-61/Leg.

Valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della I.p. n. 15/2015

Con riferimento al regolamento provinciale in materia di valutazione strategica dei piani, secondo il testo contenuto nel d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m., nonché alle disposizioni di cui all'articolo 20 della I.p. n. 15/2015, si richiama che i PRG e loro varianti sono sottoposte a valutazione strategica con l'obiettivo di assicurare la coerenza rispetto al quadro delineato dal PUP e di valutare gli ulteriori aspetti che la I.p. n. 15/2015 demanda al documento dedicato alla valutazione.

In luogo della preliminare verifica di assoggettabilità il Comune ha fornito la propria valutazione attraverso il "Rapporto ambientale" integrato nella relazione illustrativa.

Il documento pare aver affrontato in parte le verifiche richieste dall'art. 37 del PUP, necessarie data la riduzione delle aree agricole; va approfondita la verifica degli effetti derivanti dalla riduzione dell'area agricola, con particolare riferimento alla carta del paesaggio, posto che la relazione porta un generico riferimento alla compatibilità con i caratteri territoriali.

I richiami alla "compensazione" non attengono alle aree agricole (art. 37 del PUP).

Viene fatto richiamo ad indicatori per la stima quali-quantitativa degli impatti; il documento cita a tale fine la tabella riferita ai "fattori" dell'analisi (es. suolo, acqua, biodiversità, etc.) che tuttavia non individua i predetti indicatori, citando poi il ricorso ad "indicatori quantitativi senza soglia" (privi di standard legislativi di riferimento); tale approccio non fornisce un quadro utile alla verifica degli effetti che il Comune ha prescelto di misurare nel tempo.

Le conclusioni del Rapporto ambientale escludono effetti significativi sull'ambiente.

Gli esiti della verifica condotta ai sensi dell'articolo 20 della I.p. 15/2015 dovranno essere riportati in forma estesa entro la deliberazione di adozione definitiva.

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente Settore qualità ambientale in data 22 settembre 2023 (prot. n. 717083) ha comunicato quanto segue:

“Sono stati esaminati gli elaborati relativi al PRG per opere pubbliche utilizzando gli shape file inviati sovrapponendoli ad alcuni tematismi di inquadramento generale: Carta Tecnica Provinciale, Ortofoto (volo Agea 2020), idrografia provinciale, ecc... Dalle analisi sopra descritte non si sono rilevati elementi ostativi e quindi si esprime parere positivo alla Variante per opere pubbliche in oggetto”.

Verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si richiama che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020 è stata approvata la Carta di sintesi della pericolosità, entrata in vigore il 2 ottobre 2020. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015 le disposizioni e i contenuti della Carta prevalgono su tutte le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati. Si ricorda che è stato approvato il primo aggiornamento delle Carte della Pericolosità (CaP) e della Carta di Sintesi della Pericolosità (CSP) intervenuto in data 29 settembre 2023 mediante le le deliberazioni di Giunta provinciale n°1737 e n°1748. Si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto della Carta di sintesi della pericolosità, rinviando ad essa per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia. La verifica della compatibilità e delle eventuali interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con la Carta di sintesi della pericolosità è stata resa dai Servizi competenti che hanno segnalato quanto segue.

Il Servizio Bacini montani, impossibilitato alla connessione in occasione della Conferenza di Servizi ha informato per le vie brevi che non vi sono criticità da evidenziare.

Il Servizio Geologico ha richiamato che è stato approvato il primo aggiornamento delle Carte della Pericolosità (CaP) e della Carta di Sintesi della Pericolosità (CSP) intervenuto in data 29 settembre 2023 mediante le le deliberazioni di Giunta provinciale n°1737 e n°1748. Le nuove mappature sono entrate in vigore il 6 ottobre 2023, giorno successivo alla pubblicazione delle deliberazioni nel B.U.R..

Ha segnalato che per l'ambito interessato dalla presente variante, l'aggiornamento ha variato il quadro di riferimento, posto che l'area ricade ora in penalità P1. Si ricorda pertanto che si fa riferimento all'art. 18 delle Norme di Attuazione della Carta di Sintesi della Pericolosità e permane una pericolosità residua da crolli che dovrà essere valutata in fase progettuale. Segnala che non è necessaria l'introduzione di uno specifico riferimento normativo teso a ricordare tale accorgimento.

Il Servizio Prevenzione rischi e Centrale unica di emergenza ha espresso parere positivo.

Il Servizio Foreste in data 16 ottobre 2023 (prot. n. 775026) ha reso il seguente parere:

“esaminati gli elaborati allegati all'istanza di variante si comunica che non sono interessate aree sottoposte alla penalità P4 per incendi boschivi. Per quanto di competenza, si ricorda, peraltro, che parte delle opere previste nella variante citata in oggetto ricadono in area boscata ai sensi della L.P. 11/2007, pertanto i relativi progetti esecutivi saranno soggetti ad autorizzazione dello scrivente in materia di vincolo idrogeologico”.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

La relazione che accompagna la variante adduce riflessioni in materia di consumo di suolo. Con riferimento all'art. 18 comma 2 *“Al fine di contenere nuovi consumi del suolo, nella realizzazione di edifici da destinare a finalità di pubblica utilità gli enti locali promuovono l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente e, in particolare, di aree ed edifici degradati o dismessi”* il Comune motiva la scelta di non utilizzare il patrimonio edificato con particolare riferimento alla struttura esistente e descrive le funzioni che intende assegnare alla struttura prossima alla dismissione.

Dal punto di vista paesaggistico si chiede di supportare la proposta attraverso la lettura degli effetti sul contesto, con particolare riferimento all'organizzazione spaziale, delle proporzioni rispetto al tessuto esistente e alla percezione a scala di valle. Si richiamano a tale proposito i principi di equilibrio urbanistico ed armonia paesaggistica di cui ai materiali di supporto per la pianificazione territoriale allegati al PUP.

La lettura del quadro paesaggistico merita di essere integrata con quella urbanistica, considerando le previsioni urbanistiche a cui le premesse fanno cenno come ad esempio i piani attuativi ormai scaduti. Tale quadro sarà di supporto per le valutazioni richieste dall'art. 37 del PUP, precedentemente richiamate.

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP. Si riportano di seguito, suddivise per ambiti tematici, le osservazioni riportate dai vari Servizi provinciali in merito alle relazioni tra i contenuti della variante in esame e gli elementi caratterizzanti l'inquadramento strutturale del nuovo piano urbanistico provinciale.

Arearie agricole

Il Servizio Agricoltura in data 25 settembre 2023 (prot. n. 717763) ha comunicato che non vi sono osservazioni da esprimere.

Viabilità

L'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche - Servizio Opere Stradali e Ferroviarie in data 4 ottobre 2023 (prot. n. 745109) ha trasmesso il seguente parere:

"si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, richiamando il parere già espresso PAT/RFS105-21/04/2023-0305780:

- 1) Si chiede di riportare graficamente sulle tavole del PRG la fascia di rispetto per le strade di competenza provinciale;
- 2) Per quanto riguarda la prevista nuova viabilità locale riconducibile alla variazione nella frazione di Raossi, si presenti la proposta progettuale già in sede preliminare agli scriventi Servizi, al fine di poter esprimere tempestivamente il parere, concordando le modalità d'innesto all'altezza del km. 53+950 circa sulla S.S. 46 del Pasubio;
- 3) al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e la conservazione in efficienza del patrimonio stradale è opportuno che le norme di attuazione del P.R.G. siano integrate con una previsione del seguente tenore: *"L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precise nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26)."*;
- 4) in merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n. 909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013. Dovrà altresì essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi delle sopracitate delibere. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati;
- 5) indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali e/o opere che interferiscono con la fascia di rispetto delle arterie viarie sopra citate, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
- 6) riguardo l'intervento oggetto di variante, si ricorda che la L 2/2018 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica" tra le altre cose prevede all'art.8, commi 4 e 5, quanto segue: "4. I comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche."

"5. In sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale." Riguardo agli edifici pubblici e di interesse pubblico, questi aspetti sono evidenziati anche nell'allegato A della L.P. 6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile".

Con riferimento al punto n. 3, in fase di istruttoria è stato evidenziato quanto segue.

Lo stralcio delle norme di attuazione fornito, contempla l'articolo 42. Considerati i contenuti, si segnala che i marciapiedi non fanno parte della piattaforma stradale come riportato al comma 2. Al comma 4, il riferimento alla procedura di cui all'art.34 della Ip.1/2008 è stato sostituito dall'art.44 della Ip.15/2015. La costruzione di nuove strade prevista dal comma 7 può avvenire nei limiti previsti dall'art.113 della Ip.15/2015 "Apertura di strade in zone agricole o silvo-pastorali". Le nuove stazioni di servizio alla viabilità, in base alle disposizioni provinciali in materia, devono avere specifica previsione urbanistica e con simbologia e codice shape D118_P; non possono essere realizzate, come indicato al comma 8, indistintamente in tutte le aree di cui al Titolo 3° o di cui all'art.47 delle norme di attuazione.

Si segnala pertanto che la norma va rivista.

Politiche sanitarie

In occasione della Conferenza di Servizi di cui alle premesse, è intervenuto il rappresentante del Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza. Con riferimento alla prevista RSA ha fatto richiamo al parere reso in occasione della variante precedentemente valutata, di pari oggetto.

Ha richiamato che è intervenuta nel mese di settembre l'ammissione a contributo della casa di riposo; decorre pertanto l'anno a disposizione per la predisposizione del PFTE – salvo proroghe - necessario per la concessione del contributo.

Ha confermato quanto precedentemente indicato con riferimento ai seguenti aspetti.

Il servizio reso è riferito al bacino di livello comunale, con apertura ad utenti esterni nel caso di richieste relative ai posti eventualmente liberi.

Dal punto di vista della dimensione della previsione urbanistica, ha chiarito che l'ampia estensione è funzionale ad accogliere un progetto con un'articolazione volumetrica rispondente alla capienza necessaria per il numero di posti previsti ed alla più razionale articolazione funzionale attesa, considerate le esigenze attuali.

Beni culturali

L'Unità di missione strategica soprintendenza per i beni e le attività culturali, Ufficio beni architettonici, in data 11 ottobre 2023 (prot. n. 764231) ha trasmesso il seguente parere:

"visti gli elaborati di piano, per quanto di competenza in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio si evidenzia quanto segue.

Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

Si esprime parere favorevole all'esecuzione della variante per opere pubbliche in oggetto.

Nella zona oggetto della variante non sussistono realtà di competenza soggette al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Le previste opere pubbliche (nuova RSA a Raossi di Vallarsa e nuova viabilità di servizio) interessano un parcheggio di proprietà pubblica (p.f. 10818/2 C.C. Vallarsa) che per le caratteristiche non è soggetto all'accertamento dell'interesse per effetto del combinato disposto dall'art.10 e 12 del sopracitato Codice e terreni appartenenti alla proprietà privata non soggetti a vincolo espresso di cui all'art. 13 del citato Decreto, né comunque - per proprie caratteristiche - soggetti alla verifiche per effetto del combinato disposto dei citati artt. 10 e 12 quando saranno acquisite al patrimonio pubblico tramite esproprio.

Per quanto riguarda la tutela delle vestigia della Prima guerra mondiale

Nella zona soggetta a cambio di destinazione urbanistica con la presente 6° variante per opere pubbliche, non sono state riscontrate evidenze di manufatti risalenti alla Prima guerra mondiale; tuttavia essendo l'ambito territoriale della Vallarsa sensibile alla presenza di manufatti, trincee, segni sul territorio e ritrovamenti delle fortificazioni delle linee di resistenza della Grande Guerra - di cui peraltro allo stato attuale non esiste un censimento - si ricorda che tali vestigia risultano tutelate ai sensi della L. 7 marzo 2001,n. 78 Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale. La legge riconosce il valore storico e culturale di

tali vestigia, come enunciato all'art. 1 comma 1, puntualmente elencate all'articolo medesimo comma 2, di cui contestualmente promuove la cognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione, mentre al comma 5 stabilisce che sono vietati gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche di tali beni. Ai sensi dell'art. 9 della medesima legge è disposto che sia data comunicazione al sindaco del comune del territorio di competenza, di eventuali ritrovamenti di reperti mobili o cimeli di notevole valore storico o documentario.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si comunica che nulla osta alla variante in oggetto. Si ricorda che, trattandosi di aree di proprietà pubblica e/o destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, come recepito dall'articolo 14 comma 3 bis della L.P. 26/93 e ss.mm.. Ciò implica la necessità di sottoporre prima possibile il progetto all'Ufficio beni archeologici. Per informazioni rimane a disposizione la dott.ssa Elena Silvestri (tel. 0461/492184; cell. 335 1408325; e-mail elena.silvestri@provincia.tn.it), funzionaria archeologa dell'Ufficio beni archeologici".

Modifiche ai contenuti del nuovo Piano urbanistico provinciale

L'introduzione della nuova previsione urbanistica determina la contrazione dell'area agricola (art. 37) del PUP.

Conclusione

Ciò premesso, riguardo alla variante al PRG adottata dal Comune di Vallarsa, si prospettano le osservazioni sopra espresse per l'integrazione dei relativi contenuti al fine del prosieguo dell'iter.

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE

- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497013
F + 39 0461 497079
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it
web www.urbanistica.provincia.tn.it

Spett.le
COMUNE DI VALLARSA

S013/2023/3/18.2.2-2023-141/EC-GBE

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: COMUNE DI VALLARSA, variante non sostanziale al PRG per opere pubbliche - Rif. delib. cons. n. 40 dd. 9 novembre 2023 – adozione definitiva (pratica 3048) – sospensione del procedimento di approvazione.

Premessa

Con deliberazione consiliare n. 38 del 28 agosto 2023 il Comune di Vallarsa ha adottato in prima istanza una variante non sostanziale al PRG per opere pubbliche. In data 19 ottobre 2023 (prot. n. 786982) è stato trasmesso il Comune il parere di competenza dello scrivente Servizio, a seguito di sospensioni.

Con deliberazione Comunale n. 40 di data 9 novembre 2023, il Comune di Vallarsa ha definitivamente adottato la variante.

Ha trasmesso la documentazione in data 22 novembre 2023 (prot. n. 869394) e in data 24 novembre 2023 (prot. 876475). In data 5 dicembre 2023 (prot. 904056) il procedimento è stato sospeso, chiedendo integrazioni fornite il giorno stesso (prot. n. 906204).

La delibera di adozione definitiva richiama l'osservazione pervenuta, trattata nel documento relativo alle controdeduzioni.

Elementi della variante

Gli elaborati preliminarmente adottati sono stati in parte modificati.

Si ribadisce che i documenti di piano devono porre in evidenza le integrazioni addotte e le modifiche apportate a seguito dell'adozione preliminare e alle integrazioni richieste dai servizi provinciali competenti. Si ribadisce che le modifiche apportate in adozione definitiva dovranno essere rese evidenti e distinte da quelle introdotte in adozione preliminare; dovranno essere ulteriormente distinte le integrazioni derivanti dalle richieste del presente parere.

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

Cartografia e norme di attuazione

Si ribadisce che l'articolo 31 rimanda alla "Tabella 9" che reca la disciplina dei parcheggi non aggiornata rispetto al Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n.8-61/Leg; trattandosi di una modifica che si configura come adeguamento alla disciplina sovraordinata, si chiede di intervenire attraverso la presente variante, senza demandare l'aggiornamento a procedure future, come indicato dalle controdeduzioni.

Valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015

Si prende atto della scelta del Comune di mantenere indicatori privi di un parametro di riferimento, in quanto considerati "senza soglia" e dell'avvenuta integrazione dell'analisi paesaggistica.

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Viabilità

Per quanto attiene i profili relativi al tema della viabilità, sono state considerate le modifiche apportate e le controdeduzioni rese.

Si indica quanto segue, richiamando i punti del parere precedentemente reso dall'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche - Servizio Opere Stradali e Ferroviarie e l'istruttoria tecnica dello scrivente Servizio:

- punto n. 1: con riferimento alla richiesta di riportare graficamente sulle tavole di piano le fasce di rispetto, si segnala che la riduzione delle stesse - in riferimento alle disposizioni provinciali - è ammessa all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento. Diversamente, non è ammessa per le "Aree agricole marginali o recuperabili alla coltivazione" come quelle che si interpongono fra la S.S.46 e l'"Area per servizi ed attrezzature pubbliche-Aspr" (pp.ff.9556, 9558 e 9559 C.C.Vallarsa). Si chiede pertanto la modifica della fascia di rispetto.
- punto n. 3: si ribadisce che lo stralcio delle norme di attuazione fornito, contempla l'articolo 42. Considerati i contenuti, si segnala che i marciapiedi non fanno parte della piattaforma stradale come riportato al comma 2. Al comma 4, il riferimento alla procedura di cui all'art.34 della lp.1/2008 è stato sostituito dall'art.44 della lp.15/2015. La costruzione di nuove strade prevista dal comma 7 può avvenire nei limiti previsti dall'art.113 della lp.15/2015 "Apertura di strade in zone agricole o silvo-pastorali". Le nuove stazioni di servizio alla viabilità, in base alle disposizioni provinciali in materia, devono avere specifica previsione urbanistica e con simbologia e codice shape D118_P; non possono essere realizzate, come indicato al comma 8, indistintamente in tutte le aree di cui al Titolo 3° o di cui all'art.47 delle norme di attuazione. Si segnala pertanto che la norma va rivista.
- punto n. 4: Per quanto riguarda i tipi d'intervento ammessi in fascia di rispetto stradale è più opportuno un richiamo alle disposizioni provinciali evitando le specifiche indicate al comma 3 dell'art.42 delle norme di attuazione.

Pur comprendendo la controdeduzione resa dal Comune che evidenzia l'opportunità di ricondurre alla futura variante – in fase di redazione – le modifiche riferite a parti delle norme non trattate dalla presente variante, si evidenzia che è sempre necessario assicurare la coerenza con la disciplina sovraordinata. Pertanto le modifiche richieste andranno apportate in questa fase del procedimento, per consentire l'approvazione di una variante che - per i temi da essa trattati – possa risultare il più possibile coerente con la disciplina sovraordinata.

Conclusioni

Il procedimento di approvazione della variante al PRG in esame è da intendersi sospeso sino alla consegna degli elaborati modificati secondo le osservazioni sopra espresse.

Distinti saluti.

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- dott. ROMANO STANCHINA -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ELABORATI DI VARIANTE VALLARSA 3048

Impronta	Nome Originale
V1 987283BFD2A9F17F98716E8B6027D70A85D398067C4577205B8BED421129C824	42-Tavola B.4 - agg.2024 - raffronto.pdf.p7m
V1 0491C96B962813BBC9EEAECC2374D56EC78C3092DE7DD99B76C77CF906CA7AAB	41-Tavola B.4 - agg.2024.pdf.p7m
V1 04217D8745E6E1B254A4FE6BE9174103DEA8F2708A0A66C7EE7AF13027184D15	32-Estratto Norme Raffronto .pdf.p7m
V1 67B6E6AE9DACA930E7FFECB156C211C1A44516DE722F72DCA3A6654323F35F7C	31-Estratto Norme Rev GEN 20.pdf.p7m
V1 F1D18B895B3C6F58E4FF5C3EB50990153594A37A8CCE49AD2E1133EABADBE357	22-Modifiche per osservazioni post AdDef.pdf.p7m
V1 9D92273F3B795FCF3B8403B9B2C8F368BF1F485EB6E64231753614C62E409FA5	21-Controdeduzioni AdDef.pdf.p7m
V1 008C5BDB9AFFA94ADE2A7DE7668E8A5EF61BF17A1D230980C5DEE0950B4CF864	12-Relazione illustrativa - raffronto.pdf.p7m
V1 413930177B6FCDEC7C360049815EE99CFC681EED5D1C6DDE07291C4F74710B79	11-Relazione illustrativa.pdf.p7m